

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 1708/AV3 DEL 14/12/2017**

**Oggetto: ACCORDO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI PRESSO L'OSPEDALE DI
MATELICA PER DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente della U.O.C. "Bilancio e Contabilità" e della U.O.C. "Controllo di Gestione";

- D E T E R M I N A -

- 1) di approvare, recependolo espressamente, l'atto di convenzione, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con il Comune di Matelica per l'utilizzo da parte del Comune di Matelica dei locali ubicati presso il locale Ospedale di Comunità come deposito di osservazione salme;
- 2) di stabilire che il presente accordo avrà validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto, salva la facoltà per ciascuna delle parti di recedere con preavviso di almeno tre mesi;
- 3) di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto il direttore del distretto di Camerino dott.ssa Maria Rita Paolini la quale dovrà anche adottare le misure organizzative per rendere operativa la convenzione;
- 4) di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa;
- 5) di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art.28 della L. R. 26/96 e s.m.i.;
- 6) di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Direttore
Dott. Alessandro MACCIONI

Per il parere infrascritto:

U.O. “ CONTROLLO DI GESTIONE” e U.O. “CONTABILITA’ E BILANCIO”

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri di spesa.

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione
Sig. Paolo GUBBINELLI

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dr.^{ssa} Lucia EUSEBI

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

L'art. 12 del DPR 285/90 stabilisce che i Comuni debbano disporre di appositi locali per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:

- a) morte in abitazione inadatte nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo prescritto di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o luogo pubblico;
- c) persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il successivo art. 13 prevede che i Comuni debbano disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività;

L'art. 14 stabilisce, poi, che i depositi di osservazione e gli obitori possano essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

La Legge Regionale n.3/05 ed il Regolamento Regionale n.3/09 prevedono che le strutture pubbliche e private che operano in regime di ricovero, oltre alle salme di persone ivi decedute, possono ricevere i cadaveri di persone decedute nei luoghi pubblici o in abitazione, anche a richiesta dei congiunti, per il periodo di osservazione, per l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o per altro provvedimento disposto dall'Autorità Giudiziaria.

La Circolare del Ministero della Sanità 24.06.1993 n.24 esplicita che all'allestimento delle attrezzature necessarie ed alla gestione provvede il Comune cui l'obitorio ed il deposito di osservazione appartengono, secondo forme di gestione o di convenzione individuate della L. 8.6.1990 n.142.

Il Comune di Matelica, a seguito dei recenti eventi sismici, non dispone di strutture idonee a svolgere le sopra citate funzioni a norma del Regolamento di Polizia Mortuaria (artt. 12, 13 e 15 del D.P.R. n. 285/1990) per cui ha richiesto all'Area Vasta 3 di poter utilizzare i locali del locale Ospedale di Comunità per le funzioni di deposito-osservazione delle salme limitatamente a persone defunte decedute appunto nel Comune di Matelica.

La Direzione dell'Area Vasta 3, consapevole della difficoltà rappresentate dal Comune, ha accolto positivamente la richiesta avanzata dal Sindaco, dando mandato sia al direttore del distretto che al dirigente amministrativo della U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale di predisporre un atto convenzionale che, sulla scorta della normativa vigente, disciplini il rapporto tra le parti prevedendo appunto la messa a disposizione del locale situato presso l'Ospedale di Comunità di Matelica da utilizzarsi congiuntamente da entrambi gli enti.

E' stata, quindi, predisposta una bozza di convenzione che è stata inviata sia al dirigente medico della Medicina Legale di Camerino che al Dirigente delle professioni sanitarie.

Sulla scorta delle modifiche richieste, integralmente recepite, è stato redatto il testo definitivo che è stato poi discusso ed approvato, in una riunione tenutasi il 28.11.2017. presso i locali della Direzione Amministrativa Territoriale, dal direttore del distretto di Camerino dott.ssa Paolini e dal segretario comunale del Comune di Matelica dott. Giuseppe Corfeo.

Si rimandano al testo dell'accordo le modalità operative nonché le responsabilità connesse.

□ Esito dell'istruttoria:

Premesso quanto sopra,

si propone

-di approvare, recependolo espressamente, l'atto di convenzione, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con il Comune di Matelica per l'utilizzo da parte del Comune di Matelica dei locali ubicati presso il locale Ospedale di Comunità come deposito di osservazione salme;

-di stabilire che il presente accordo avrà validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto, salva la facoltà per ciascuna delle parti di recedere con preavviso di almeno tre mesi;

-di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto il direttore del distretto di Camerino dott.ssa Maria Rita Paolini, la quale dovrà anche adottare le misure organizzative per rendere operativa la convenzione;

-di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa;

-di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art.28 della L. R. 26/96 e s.m.i.;

-di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a mente dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Dirigente della U.O.
Direzione Amministrativa Territoriale
Dott. Alberto Carelli

Il direttore del Distretto
di Camerino
dott.ssa Maria Rita Paolini

- ALLEGATI -

Atto di convenzione